
Patrimoni destinati ad uno specifico affare: profili giuridici e contabili

di [Giuseppe Demauro](#)

Pubblicato il 30 Agosto 2009

La Riforma del Diritto Societario del 2003 (D. Lgs. 17 gennaio 2003, n.6) ha introdotto nel codice civile, alla sezione XI del Capo V del libro V, l'istituto dei c.d. patrimoni destinati ad uno specifico affare (artt. 2447 bis - 2447 decies). Vediamo di cosa si tratta e quali sono i vantaggi.

Più in particolare, l'art. 2447*bis* disciplina due distinte figure giuridiche, disponendo che la società può:

1. **costituire uno o più patrimoni**, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare (art.2447*bis*, comma 1, a);
2. **stipulare con terzi un contratto relativo al finanziamento** di uno specifico affare in cui si stabilisce che i proventi dell'operazione stessa, o almeno parte di essi, siano destinati in via esclusiva al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo (2447*bis*, coma 1, lett. b).

Si evidenzia che **nella prima ipotesi** è possibile parlare di patrimonio destinato in senso stretto poiché la società isola un singolo specifico affare dal resto della sua attività e destina a tale affare una parte del suo patrimonio determinando quindi la separazione anche giuridica ed economica dei beni destinati all'affare dal complesso patrimoniale societario.

Nella seconda ipotesi si parla di finanziamento destinato in quanto i proventi dell'affare che viene finanziato costituiscono un patrimonio separato, sia da quello della stessa società sia da quello relativo ad ogni altro contratto di finanziamento destinato¹.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare: ambito soggettivo

Tutta la materia in questione trova la sua giuridica collocazione nell'ambito delle disposizioni dedicate alle **società per azioni**.

Oltre ad esse, anche le **società in accomandita per azioni** e le **società cooperative** sembrano legittimate a costituire patrimoni separati e/o a stipulare finanziamenti destinati in forza dei rinvii operati dagli artt. 2454 e 2519 c.c..

Le norme in tema di S.p.A. risultano applicabili "in quanto compatibili" e tuttavia si pongono problemi di coordinamento se non di vera e propria incompatibilità in quanto:

1. per le **S.a.p.a.** in relazione al particolare regime di responsabilità patrimoniale previsto in capo ai soci accomandatari, illimitatamente responsabili (seppure in via sussidiaria) per le obbligazioni sociali, essendo legittimo domandarsi se tale responsabilità si estenda anche alle obbligazioni sorte con riferimento ai patrimoni destinati;
2. per le **cooperative**, in relazione ai vincoli imposti alle società a mutualità prevalente (artt. 2512 e 2514 c.).

Quanto alle **società a responsabilità limitata**, le norme non contengono nessun richiamo alla disciplina dei patrimoni o dei finanziamenti dedicati; si dovrebbe pertanto concludere alla luce anche del particolare rafforzamento dell'autonomia dei due modelli societari creato dalla riforma che tali istituti sono inapplicabili alle S.r.l..

Patrimoni destinati ad uno specifico affare: ambito oggettivo

La costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare produce l'effetto giuridico della separazione patrimoniale in capo allo stesso soggetto.

Ciò significa in buona sostanza che delle obbligazioni contratte per la realizzazione dello specifico affare risponde solo il patrimonio ad esso destinato, con esclusione del residuo patrimonio della società (art 2447 *quinquies*, comma 1 e 2447 *decies*, comma 4, parte prima c.c.).



I creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato né sui frutti o sui proventi ad esso destinati, salvo, in quest'ultimo caso, che per la parte spettante alla società.

A tal proposito occorre rimarcare che proprio per evitare l'eccessiva frantumazione del patrimonio societario, la possibilità di costituire patrimoni destinati è **limitata, complessivamente al 10% del patrimonio netto della società** (art. 2447-bis, co. 2, c.c.).

Il limite indicato dal legislatore fa riferimento al saldo netto contabile della quota di patrimonio che la società intende destinare all'affare.

Appare evidente come il limite del 10% non è stabilito in termini assoluti, bensì in proporzione al patrimonio netto della società; poiché è consentita l'istituzione di più patrimoni destinati da parte di una stessa società, è evidente che esso opera non con riferimento a ciascuno di essi bensì alla loro totalità.

Esso prende a riferimento il patrimonio "netto", per determinare concretamente il quale si dovrà pertanto tenere conto delle attività, dedotte le eventuali passività destinate all'affare.

Appare subito evidente che la norma pone in questo caso due problemi interpretativi:

1. come debba essere determinato il patrimonio netto da prendere come parametro di riferimento per il calcolo del limite;
2. quale sia la data di riferimento in corrispondenza della quale operare il confronto

Quanto al primo punto considerata la terminologia utilizzata dal legislatore ed in mancanza di diverse disposizioni, sembra fuori discussione che si debba fare riferimento al patrimonio netto contabile, quale esso risulta determinato in applicazione degli schemi e dei criteri di valutazione previsti in materia di bilancio.

Quanto al secondo punto si può ritenere di utilizzare la data di chiusura dell'ultimo bilancio approvato, tenendo conto – onde evitare facili abusi – delle eventuali riduzioni intervenute successivamente per effetto di distribuzioni di dividendi o del manifestarsi di perdite.

Inoltre si evidenzia come l'attività al cui esercizio è destinata la massa patrimoniale separata deve avere i caratteri di iniziativa economica e commerciale dinamica, non potendo essere costituiti patrimoni

destinati al solo godimento o alla sola gestione dell'attività separata; in tal caso infatti essi avrebbero il solo scopo di sottrarre beni alle legittime pretese dei creditori generali della società.

Evidentemente se lo strumento dei patrimoni destinati venisse utilizzato non per fini imprenditoriali ma di semplice godimento, i creditori sociali potrebbero, oltre all'opposizione di cui all'art. 2447^{quater} c.c., esperire, se ne ricorrono i presupposti, l'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. al fine di far dichiarare inefficace nei loro confronti l'atto di disposizione.

L'attività oggetto dei patrimoni destinati deve essere poi, compatibile con l'oggetto sociale; più in particolare, la società può costituire patrimoni dedicati soltanto entro i limiti dell'attività che costituisce l'oggetto sociale.

La costituzione di un patrimonio destinato ad un affare estraneo all'oggetto sociale complessivo sarebbe illegittima; essa infatti dovrebbe essere preceduta da una modifica dello statuto da parte dell'assemblea straordinaria.

L'opportunità di natura economica dell'istituto dei patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si ritiene che la *ratio* giuridico-economica dell'istituto dei patrimoni destinati ad uno specifico affare vada proprio ricercata nella **esigenza**, sempre più avvertita soprattutto dalle imprese di dimensioni medio-grandi, di **reperire mezzi finanziari freschi e a buon mercato ricorrendo a canali alternativi a quello tradizionale costituito dalle banche.**

Inoltre spesso accade che **per il compimento di un affare determinato** da parte di una società si procede alla **costituzione di una società ad hoc** per la realizzazione dell'affare medesimo.

È assolutamente di tutta evidenza il peso economico di una simile operazione: costituire una società, gestirla per le finalità proprie dell'affare e liquidarla al conseguimento dell'oggetto sociale comporta **un dispendio non indifferente di risorse** che possano essere risparmiate con lo strumento dei patrimoni destinati costituiti in seno al più ampio patrimonio societario, proprio per le particolarità procedurali volute dal legislatore e caratterizzate da una maggiore snellezza.

In particolare, a differenza dell'ipotesi di costituzione di una nuova società, nella fattispecie in esame il distacco dal patrimonio societario di una parte per destinarla alla realizzazione di uno specifico affare, non produce alcun trasferimento a favore di un soggetto nuovo o preesistente ma crea soltanto un vincolo di destinazione sui beni destinati allo specifico affare la cui gestione è affidata alla stessa società².

A fronte di più patrimoni si ha un unico titolare degli stessi (ovvero la società per azioni che ha costituito il patrimonio destinato); il patrimonio destinato sostanzialmente è privo di qualsiasi forma di soggettività giuridica, con la conseguenza che la volontà che viene manifestata all'esterno per lo svolgimento dell'affare non è imputata al patrimonio destinato ma sempre alla stessa società³.

Delibera, pubblicità ed efficacia verso i creditori

Il mezzo tecnico per attuare la separazione patrimoniale disciplinata dalla lettera a) dell'art. 2447-bis c. c. è la deliberazione definitiva costitutiva; essa di regola (salvo che sia diversamente stabilito nello statuto) è di competenza dell'organo amministrativo che l'adotta a maggioranza assoluta e deve essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese previa verifica da parte del notaio verbalizzante dell'adempimento delle condizioni di legge ai sensi del combinato disposto degli artt. 2447 *quater* c. c. e 2436 c.c.⁴

Dopo il decorso di sessanta giorni da tale iscrizione senza che vi sia opposizione alcuna da parte dei creditori sociali anteriori (o comunque laddove intervenga provvedimento del tribunale che dispone ugualmente l'esecuzione della deliberazione previa prestazione di idonea garanzia da parte della società e si provveda alla iscrizione di tale provvedimento presso il registro delle imprese), la delibera assume piena efficacia.

La delibera del consiglio di amministrazione dovrà indicare:

1. l'**affare** cui è destinato il patrimonio;
2. i **beni** ed i rapporti giuridici in esso compresi;
3. il **piano economico-finanziario** da cui risulti la congruità del patrimonio;

4. le modalità relative al suo **impiego**;
5. il **risultato** che si intende perseguire;
6. gli altri elementi richiesti dall'**art. 2447 ter c.**;
7. la previsione della possibilità di emettere **strumenti finanziari di partecipazione all'affare** con specifica indicazione dei diritti che attribuiscono;
8. la descrizione di eventuali **garanzie** offerte ai terzi;
9. gli eventuali **apporti di terzi**, in tal caso disciplinando le modalità di controllo sulla gestione e sulla partecipazione ai risultati dell'affare.

Invece con specifico riferimento ai creditori, la separazione patrimoniale consiste rispettivamente:

1. nell'impossibilità per i **creditori generali della società** di aggredire il patrimonio destinato, non potendo vantare alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare tranne naturalmente l'ipotesi che essi siano nel contempo creditori della società anche in relazione allo specifico affare;
2. nell'impossibilità per i **creditori particolari del patrimonio destinato** di aggredire i restanti beni sociali, a meno che sia prevista qualche forma di responsabilità dei restanti beni sociali nelle delibere riguardanti il patrimonio destinato iscritte nel registro delle imprese nel qual caso la società risponde nei limiti previsti nella delibera iscritta.

La separazione patrimoniale non si realizza oltre che nei casi di inosservanza delle prescritte forme di pubblicità, nel caso in cui si è in presenza di un vizio genetico dell'atto di destinazione (irregolarità o incompletezza della delibera di costituzione) e nell'ipotesi in cui la società debba rispondere per le obbligazioni derivanti da fatto illecito, non potendo la stessa società opporre ai creditori c.d. involontari la limitazione del rischio di impresa, realizzata con la costituzione dei patrimoni destinati.

Scritture contabili, bilancio e rendiconto finale - precisazioni dell'OIC

Il Codice civile, con gli artt. 2447*sexies*, 2447*septies* e 2447*novies*, ha disciplinato le regole di rendicontazione, gli adempimenti relativi ai libri e alle scritture contabili e le modalità di redazione del bilancio delle società che destinano patrimoni ad uno specifico affare.

L'art. 2447*sexies* c.c. dispone che in relazione a ciascuno specifico affare, siano tenuti separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dall'art. 2214 c.c. e segg.

Si dovranno tenere per ogni patrimonio destinato e per ogni specifico affare:

1. **libro giornale**;
2. **il libro degli inventari**;
3. le **altre scritture contabili** richieste dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa;
4. **contabilità separata in partita doppia**, con la formazione di uno **Stato patrimoniale** e di un **Conto economico** dell'affare.

Nell'ipotesi in cui la durata dell'affare si protragga oltre la chiusura dell'esercizio sociale, sarà necessario chiudere i conti della contabilità separata e farli confluire in quella generale.

L'Oic ha chiarito che tale processo di raccordo può avvenire per saldi di conto e non per singole scritture contabili⁵.

Quanto alla **valutazione dei beni assegnati** si evidenzia che nell'inventario iniziale di ciascun patrimonio destinato dovranno confluire le poste di bilancio che la società intende separare e i beni eventualmente apportati da terzi; mentre i beni, i crediti e i debiti che la c.d. società gemmante destina al patrimonio dovranno essere valutati in inventario ai medesimi valori contabili – non essendo consentita una loro rivalutazione – mentre i beni apportati da terzi dovranno essere iscritti a valori di mercato.

L'inventario dovrà recepire nei conti d'ordine i diversi rapporti giuridici eventualmente individuati nella delibera di destinazione.

Gli amministratori devono redigere per ciascun patrimonio destinato un separato rendiconto composto da Stato patrimoniale, Conto Economico e da una nota di commento.

La nota deve contenere, per ogni voce di Stato Patrimoniale e Conto Economico, una breve spiegazione

« delle principali variazioni intervenute nelle voci rispetto al rendiconto del precedente esercizio»⁶.

Quanto **all'apporto di terzi** occorre specificare che il terzo può apportare al patrimonio destinato oltre al denaro qualunque bene o servizio utile all'affare, senza le limitazioni dell'art. 2342 c.c. (previste in caso di conferimento beni e crediti, diritti reali e personali di godimento, prestazioni di opera e servizi e attività di qualunque tipo purché valutabili).

La società dovrà iscrivere nella macroclasse di appartenenza del proprio attivo il bene oggetto di apporto con contropartita un'apposita riserva indisponibile.

L'apporto iscritto dovrà essere ammortizzato annualmente in base al grado di obsolescenza e nella nota integrativa dovrà evidenziarsi la quota divenuta disponibile della riserva.

Se le parti hanno convenuto il diritto alla restituzione dell'apporto, la società dovrà, concluso l'affare, restituire il medesimo bene o una corrispondente somma di denaro.

Se **l'affare si conclude entro l'esercizio** il rendiconto deve illustrare il risultato finale dell'affare e non è richiesto che lo stesso assuma la struttura propria di un bilancio; qualora, invece, la **durata dell'affare ecceda l'esercizio** sociale, gli amministratori dovranno predisporre più rendiconti annuali con la struttura del bilancio di esercizio e farne confluire i valori nel bilancio della società gemmante (art. 2447 *septies* c.c.); la società dovrà rilevare la quota di utile o perdita dell'affare di spettanza del terzo rispettivamente come costo o provento.

I criteri di valutazione ed i principi contabili adottati nella redazione dei rendiconti dovranno essere identici a quelli utilizzati per la redazione del bilancio della società gemmante.

Nel riformare l'art. 2424 c.c. il legislatore non ha tuttavia indicato quali modalità devono adottarsi per ottemperare all'obbligo di separata indicazione.

L'Oic, con il documento n. 2 colma tale vuoto e fornisce le seguenti alternative:

ATTIVO

Attività generali della società

– Immobilizzazioni materiali – terreni e fabbricati

–

10.000

Totale

Attività di pertinenza del patrimonio destinato – Immobilizzazioni materiali

– terreni e fabbricati

–

Totale 800

TOTALE COMPLESSIVO 10.800

Per quanto attiene il patrimonio netto della società gemmante sarà opportuno iscrivere, nella voce VII «Altre riserve», la «Riserva da apporti di terzi a patrimoni destinati» e, nella voce VIII «utili (perdite) portati a nuovo», gli «Utili (perdite) di patrimoni destinati portati a nuovo».

Qualora la società abbia previsto nella delibera di destinazione una responsabilità illimitata per le obbligazioni contratte – interessante quindi l'intero patrimonio sociale e non solo i beni e i diritti che costituiscono il patrimonio destinato – sarà necessario indicare tra i conti d'ordine (sistema dei rischi: «Responsabilità illimitata assunta in relazione alla costituzione del patrimonio destinato») l'importo corrispondente al massimo rischio per la società⁷.

Per quanto attiene il conto economico, l'Oic consiglia di separare i ricavi e i costi adottando la medesima logica seguita per le componenti patrimoniali.

Infine altra caratteristica del bilancio del patrimonio destinato è dato dalla **non necessità di redazione della nota integrativa** atteso il comma terzo dell'articolo 2447 *septies* c.c; esso stabilisce che l'organo amministrativo debba illustrare nella nota integrativa del bilancio generale della società gemmante e non nella nota integrativa del bilancio particolare del patrimonio destinato, i valori e la tipologia dei beni ed i rapporti giuridici costituenti il patrimonio dedicato.

Le informazioni richieste nella nota integrativa sono:

1. la descrizione della tipologia dei beni e dei rapporti giuridici, con riferimento al rendiconto del patrimonio destinato. E' richiesta, inoltre, l'illustrazione del criterio utilizzato per la valutazione del rischio di cui all'art. 2447 *septies* ultimo comma, iscritto fa i conti d'ordine;
2. i criteri da utilizzare per l'imputazione e la ripartizione dei costi per tutti i costi da essa sostenuti ed imputabili all'affare; la società, oltre alla ordinaria rilevazione, dovrà rilevare un credito verso il patrimonio destinato ed un ricavo per il rimborso corrispondente.

Aspetti fiscali dei patrimoni destinati ad uno specifico affare

Le disposizioni normative dell'IRES non contengono alcuna previsione specifica in merito al trattamento fiscale dei patrimoni destinati⁸.

Nello specifico, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato affidato ad una apposita commissione di studio (cosiddetta Commissione Gallo), il compito di adeguare il vigente sistema fiscale alla riforma del diritto societario di cui al d.lgs 6/2003 comprese le disposizioni sui patrimoni dedicati.

Sulla questione la Commissione Gallo ha elaborato due distinti schemi normativi:

1. "versione A", prevede la determinazione di un unico reddito di impresa nel quale confluiscono i componenti positivi e negativi di reddito della società e del patrimonio destinato,

complessivamente considerati;

2. “versione B”, è basata sostanzialmente sull’assimilazione, ai fini fiscali, dei patrimoni destinati al modello

Si osserva che il legislatore, pur non recependo testualmente le proposte normative della Commissione Gallo, sembra avere adottato la soluzione indicata come Versione A.

La mancanza, infatti, di una norma che preveda una determinazione separata dell’imponibile per i patrimoni dedicati sembra confermare l’irrelevanza ai fini reddituali della costituzione degli stessi.

Più precisamente sembra confermata la determinazione dell’imponibile in modo unitario considerando anche le singole voci che compongono il rendiconto del patrimonio separato.

Uno dei problemi più delicati dei patrimoni destinati riguarda le conseguenze che la separazione dei beni produce nei confronti del creditore **pubblico** (erario, regioni, o enti locali) in relazione alle obbligazioni tributarie della società di gemmazione.

Il problema si pone in particolare per i crediti fiscali potenziali, quei crediti cioè che possono sorgere per effetto di un processo verbale o di una notifica di contestazione o comunque di altri atti anteriori al vero e proprio atto di accertamento non ancora perfezionati al momento della costituzione di un patrimonio di destinazione.

Al riguardo la stessa Commissione Gallo ha ritenuto insufficiente la progettazione di uno speciale regime di revocatoria fiscale, poiché questa sarebbe difficilmente esperibile nei casi in cui al momento della costituzione del patrimonio destinato non sia stata notificata alcuna contestazione né effettuato alcun atto di verifica.

È stata suggerita una soluzione più rigorosa che prevede la assoluta inopponibilità della costituzione dei patrimoni destinati nei confronti della Amministrazione finanziaria e degli altri creditori pubblici per tributi e contributi per le obbligazioni sorte prima della costituzione dei patrimoni destinati.

Ciò comporterà di sicuro un disincentivo per i terzi intenzionati ad effettuare un apporto, poiché i loro beni, destinati all’esecuzione dell’affare, potrebbero essere aggrediti dal fisco per i crediti della società di

gemmazione anteriori alla costituzione del patrimonio.

Gli stessi terzi dovranno quindi tutelarsi da questa eventualità prevedendo, per ipotesi, contrattualmente con la società delle idonee garanzie contro l'eventualità di una escussione del patrimonio destinato per ragioni estranee all'affare.

Estinzione del patrimonio destinato

Tutte le disposizioni relative alla fase estintiva del patrimonio destinato si concentrano nella norma (art. 2447 *novies* c.c.) dedicata alla redazione del rendiconto finale.

Viene anzitutto disciplinata l'ipotesi di realizzazione dell'affare cui è destinato il patrimonio o di sopravvenuta impossibilità di realizzarlo; in tal caso, gli amministratori o il consiglio di gestione redigono un rendiconto finale che deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese, unitamente ad una relazione dei sindaci (ovvero dell'organo di controllo se diverso da collegio sindacale) e del soggetto incaricato della revisione contabile.

In particolare, ove risulti sopravvenuta l'impossibilità di realizzare l'affare, per analogia con quanto previsto dalle norme in tema di scioglimento della società, si renderà opportuno che gli amministratori ne accertino formalmente il verificarsi e ne forniscano adeguata illustrazione, giustificazione e commento nel rendiconto e nella documentazione allegata.

Costituiscono, altresì, cause di "cessazione della destinazione del patrimonio" il fallimento della società e, si deve ritenere, la messa in liquidazione della stessa.

Al verificarsi di una causa di cessazione, si apre una fase liquidatoria del patrimonio destinato, alla quale si applicheranno (art. 2447-*novies*), in quanto compatibili, le disposizioni previste in tema di liquidazione della società di capitali.

Giuseppe Demauro

30 Agosto 2009

NOTE

¹ F. Russo – Aspetti dei patrimoni destinati ad uno specifico affare – Ist. Finanziarie e tributarie - Università degli studi di Napoli – 2006

² Fondazione Luca Pacioli, *I patrimoni destinati a un unico affare*, Circolare n. 12/2005, in www.FondazioneLucaPacioli.it

³ R. Quadri, *La destinazione patrimoniale, profili normativi e autonomia privata*, Jovine 2004, 91

⁴ Sulla possibilità di redigere il verbale senza la presenza di un notaio non essendo previsto l'atto pubblico si registrano pareri contrari: Condò – De Paoli, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare: questioni applicative*, in *La riforma delle società. Aspetti applicativi*, a cura di Bortoluzzi, UTET, Torino 2004, 625

⁵ S. Allodi – Patrimoni destinati ad uno specifico affare. Chiarimenti contenuti nell'OIC 2 – in *La settimana Fiscale – Frizzera n.48/2005*

⁶ Fico, *Aspetti contabili dei patrimoni destinati*, in *Le Società*, 2005, 1216 e ss.

⁷ S. Allodi – op. cit.

⁸ Nuzzo, *Patrimoni separati, destino incerto*, in *Il Sole 24 Ore*, 17.06.2003